

REGIONE TOSCANA
COMUNE DI PISA

BANDO GENERALE DI CONCORSO 2013

indetto ai sensi degli artt. 3 e 12 della L.R. n°96 del 20.12.1996 per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice degli

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

che si renderanno disponibili nel Comune di Pisa, fatte salve le riserve di alloggi previste dalla Legge e dalle vigenti disposizioni dell'Amministrazione.

IL DIRIGENTE

in attuazione della propria determinazione n° 827 del 24 settembre 2013

RENDE NOTO

che da oggi secondo le scadenze sotto menzionate è indetto il concorso pubblico per la formazione della graduatoria dei partecipanti al presente bando.

Coloro che sono inseriti nella vigente graduatoria ERP (approvata con determina n. 1160 del 21/12/12 e successive modifiche) sulla base di una domanda presentata in occasione del precedente bando pubblicato nell'anno 2011, se non presenteranno una nuova domanda resteranno presenti nella nuova graduatoria col punteggio già ottenuto, ma nella nuova posizione che sarà acquisita.

Se, invece, presenteranno nuova domanda, il punteggio già acquisito decadrà e varrà quello che sarà attribuito a seguito dell'esame della nuova domanda, anche se minore.

Tutte le domanda presentate in occasione del bando ERP pubblicato nell'anno 2008 decadranno, poiché decorsi quattro anni dalla data di pubblicazione del bando, generale o integrativo, al quale ha partecipato, il richiedente è tenuto a ripresentare la domanda se vuole essere inserito nella nuova graduatoria.

ART.1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) a norma della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche, per partecipare al presente bando di concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno diritto di partecipare in condizioni di parità con i cittadini italiani, solo se in possesso di:
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per cittadini stranieri), oppure
 - permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- b)** residenza anagrafica o prestazione dell'attività lavorativa nel Comune di Pisa. E' ammesso, altresì, chi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi nel Comune di Pisa entro la data dell'eventuale disponibilità di un alloggio per l'assegnazione.
- c)** ha facoltà di partecipare anche il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di Pisa; nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare di non aver presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;
- d)** non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Pisa o nei comuni limitrofi (San Giuliano Terme, Cascina, Collesalveti e Livorno). Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, sia non inferiore a:

30 mq. per 1 persona	45 mq. per 2 persone	55 mq. per 3 persone	65 mq. per 4 persone	75 mq. per 5 persone	95 mq. per 6 persone e oltre
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

- e)** non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato, determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica) del Comune di Pisa.

1 persona 3 vani	2 persone 4 vani	3 persone 4,5 vani	4 persone 5 vani	5 persone 6 vani	6 ed oltre 7 vani
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

N.B. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi) sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi è convenzionalmente ridotto della metà.

- f) non avere ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- g) reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare (quest'ultimo come specificato al successivo punto B) per l'anno 2012 non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso pari a **€ 16.000,00** come da Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 29/07/2013 computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive modifiche.

DEFINIZIONE DI REDDITO ANNUO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE:

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare, definito dal successivo punto B, si intende la somma dei redditi imponibili (cioè tutti quelli inseriti nella dichiarazione dei redditi, compresi i redditi da fabbricato) di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22/12/1986, n.917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO "CONVENZIONALE":

Dal reddito annuo complessivo del nucleo familiare, come sopra definito, si detraggono:

- Euro 1.549,37 per ogni figlio a carico;
- Euro 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico;
- Euro 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli;
- Euro 1.549,37 per ogni componente il nucleo familiare oltre i primi due, esclusi i figli a carico.

Sono calcolati nella misura del 60% i redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione e nella misura del 50% i redditi percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

- h) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;
- i) non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi o in affidamento temporaneo con loro conviventi; fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;

Hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. La disposizione di cui al presente punto B non si applica ai figli conviventi coniugati, ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere d), e), f), g), h), dell'art. 1 del presente bando, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 della L.R. n. 96/1996 per il requisito relativo al reddito.

ART.2 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Il richiedente può ricorrere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 lett. A del presente bando ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

N.B. qualsiasi difformità (in particolare reddituale, di qualunque importo anche minimo) riscontrata tra dichiarazione sostitutiva e banche dati dell'Anagrafe Tributaria comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, salvi gli eventuali effetti sulla valutazione della domanda.

A) Dichiarazioni e documentazione indispensabili per tutti i richiedenti, indistintamente

- a) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il possesso della cittadinanza di altro stato non comunitario e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- c) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la residenza o l'attività lavorativa nel Comune di Pisa ovvero che il richiedente presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi;
- d) dichiarazione sostitutiva da cui risulti lo stato civile e la composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui all'art. 1 lettera A, lettere d), e), f), h), i) del presente bando;
- e) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il reddito complessivo del nucleo familiare percepito dell'anno 2012 (dichiarazione redditi anno 2013);
- f) documentazione da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:
 1. di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;
 2. di figlio disabile a carico.

B) Dichiarazioni e documentazioni necessarie per il punteggio da assegnare

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A) punto e) del presente articolo, da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 1, lettera A), lett. g) del presente bando:
 - non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;
 - non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona;
- 2) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando o dichiarazione che la costituzione della famiglia è prevista entro un anno dalla data di pubblicazione del bando;
- 3) documentazione rilasciata dall'autorità competente, attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 4) documentazione rilasciata dall'autorità competente, attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 30.03.1971 n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. 23.11.1988 n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;
- 5) dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di cittadino italiano profugo e il possesso dei requisiti di cui alla L. 26.12.1981 n.763;
- 6) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di cittadino italiano lavoratore emigrato all'estero che rientri in patria per stabilirvi la propria residenza;
- 7) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno 2012 incide per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della dell'art. 1, lettera A), lett. f) del presente bando;
- 8) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da rilasciare solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto, valevole per il punteggio solo nel caso di concorrente residente fuori dal territorio del comune di Pisa e che a Pisa abbia l'attività lavorativa;
- 9) dichiarazione o documentazione di situazione di grave disagio abitativo, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (salvo i casi previsti dalla Tab. B della L.R. n°96/1996: abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, provvedimento esecutivo di sfratto) dovuta a: alloggio impropriamente adibito ad abitazione, alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante, alloggio procurato a titolo precario dall'amministrazione comunale o dalla ASL, convivenza in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità;
- 10) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di:
 - provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale a condizione che il provvedimento di sfratto contenga l'indicazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatario (L. n°199/2008). Ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, L.R. 96/1996, da comprovare nelle modalità previste dalla legge presentando adeguata documentazione. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il

- contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della L. 9.12.1998 n. 431, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio di alloggio;
 - verbale di conciliazione giudiziaria;
 - ordinanza di sgombero;
 - provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 11) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero la notifica da parte della competente autorità della data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio;
 - 12) certificato A.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Agli effetti della L.R. 96/1996 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore ai 14 mq. e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.
 - 13) certificato A.S.L. attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentori);
 - 14) certificato della A.S.L. attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti solo in w.c. e lavabo).
 - 15) dichiarazione sostitutiva attestante la presenza continuativa nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Pisa da almeno 4 anni.

ART.3 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – OPPOSIZIONI

A) Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 96/1996.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui all'art. 1, lettera A, lett. g) del presente bando, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua gli opportuni accertamenti sulla base della vigente normativa in materia.

Il Comune procede, altresì, prima dell'assegnazione dell'alloggio ad effettuare controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di domanda.

B) Formazione delle Graduatorie generale e speciali

1 - Graduatoria Generale

Il Comune entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria sarà composta dalle sole domande presentate per la partecipazione al bando 2013.

Coloro che hanno presentato domanda in occasione del bando ERP dell'anno 2011 e non l'hanno ripetuta saranno comunque inseriti nella graduatoria definitiva, con il punteggio già acquisito nella precedente graduatoria.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio on - line del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Comune attiva forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima anche attraverso la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio on - line e per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il responsabile del procedimento inoltra alla competente Commissione Comunale di cui alla Delibera di G.C. n. 133 del 22/10/2008 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, tale Commissione decide sulle opposizioni presentate, correlate dei documenti pervenuti entro i termini e purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del Bando e dichiarate in domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione Comunale di cui alla Delibera di G.C. n. 133 del 22/10/2008 formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2 - Graduatorie Speciali e Riserve

Gli anziani e le giovani coppie oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale, saranno collocati d'ufficio in graduatorie speciali con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45. A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

E' istituita, in esecuzione della deliberazione **G.C. n. 263 del 20/11/2001**, la riserva fino al 5% degli alloggi ERP di risulta e fino al 5% degli alloggi ERP di nuova costruzione in favore di soggetti **portatori di grave handicap motorio** debitamente certificato dalle competenti autorità.

E' inoltre istituita, in ottemperanza alla deliberazione **G.C. n° 247 del 19/12/2012** una riserva del 20% degli alloggi da assegnare in favore dei soli nuclei familiari:

- con sfratto esecutivo non prorogabile e inseriti nella graduatoria ERP con il punteggio relativo a sfratto esecutivo con significazione;
- inseriti in graduatoria ERP che occupano alloggi comunali che devono essere liberati a seguito dell'attuazione di programmi dell'Amministrazione approvati dal Consiglio comunale ed attuati dalla Giunta;
- attualmente in sub locazione in Agenzia Casa a seguito dell'inserimento grazie alla riserva in favore dell'emergenza abitativa di cui all'art. 5 del regolamento comunale in materia e coloro che erano già in agenzia casa prima del trasferimento ad APES, inseriti in graduatoria ERP con attribuzione del punteggio per alloggio procurato e la regolarità dei pagamenti.

3 - Validità della graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. 96/1996. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta.

4 - Punteggi di selezione delle domande.

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) condizioni soggettive

lettera	condizione	punteggio
a-1	reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità del presente bando: - non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona - non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona	2 1
a-2	richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico o maggiorenni di cui al punto a-4 Tab B) legge regionale n°96/1996.	1
a-3	- famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data; - se con uno o più figli a carico. Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3, 1° capoverso, Tab. B) legge regionale 96/1996.	1 2
a-4	presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente ASL: - pari al 100%; - superiore a 2/3: Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2;	2 1 2
a4-bis	presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2°, della legge 30 marzo 1971, n. 118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509:	2
a-5	nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza:	1
a-6	canone di locazione riferito all'anno 2012, che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi del presente bando da certificare mediante contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa:	1

a-7	richiedenti in condizioni di pendolarità: (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici): N.B. il punteggio si attribuisce solo ai concorrenti che hanno attività lavorativa in Pisa e risiedono in altro Comune.	1
a-8	richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre:	1
a-9	nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico:	3

b) condizioni oggettive

	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:	
b-1	abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione:	5
b-2	appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se nel nucleo familiare vi è un handicappato grave non deambulante:	1
b-3	abitazione in alloggio procurato a titolo precario dall'amministrazione comunale o dalla ASL:	3

le condizioni di punteggio di cui ai punti b-1., b-2., b-3. non sono tra loro cumulabili.
la condizione temporale di un anno non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1, b-2 e b-3 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b-4	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità;	2
------------	--	----------

Situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta a:

b-5	abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario: - due persone a vano utile: - oltre due persone a vano utile: - oltre tre persone a vano utile: N.B. Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.	1 2 3
------------	---	----------------------------------

Le condizioni di punteggio di cui ai punti b-4 e b-5 non sono tra loro cumulabili

b-6	richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: -provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale (ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore); a condizione che il provvedimento di sfratto contenga l'indicazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore (L.199/2008); -provvedimento esecutivo di sfratto a causa di morosità in presenza di un canone annuo di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art.30, comma 4, della legge regionale 96/1996. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della L. 9/12/1998 n. 431, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto; -provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio; -verbale di conciliazione giudiziaria; -ordinanza di sgombero; -provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.	4
------------	--	----------

b-7	Qualora, nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma art.10 della legge regionale 96/1996, sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 C.p.c. o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito un ulteriore punto: I punteggi di cui ai punti b-6, b-7 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.	1
------------	--	----------

Le condizioni di cui ai punti b-6 e b-7 non sono cumulabili con quella di cui al punto b-1;

b-8	assoluta antigienicità dell'alloggio da certificarsi dall'organo competente dell'A.S.L.	2
b-9	antigienicità relativa dell'alloggio da certificarsi dalla A.S.L.:	1

La condizione di cui al punto b-8. non è cumulabile con quella di cui al punto b-9

b - 10	richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Pisa da almeno 4 anni:	1
b - 11	Per ogni altro anno, oltre i 4, continuativo di presenza in precedenti graduatorie ERP del Comune di Pisa:	0,25 annuo

ART.4 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/1996.

ART.5 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto avviene in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 96/1996.

ART.6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del Bando.

Per gli emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

ART.7 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pisa. Si fa presente che non saranno presi in considerazione i documenti prodotti fuori dai termini del bando, che potranno essere allegati soltanto con l'opposizione avverso la graduatoria provvisoria.

I moduli di domanda saranno disponibili :

- presso l'Ufficio casa nei giorni di apertura al pubblico (lunedì – mercoledì - venerdì ore 9.30-12.00 e martedì ore 15.30-17.00)
- presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune Lungarno Galileo Galilei n. 43 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 il martedì e il giovedì dalle 15,00 alle 17,00
- presso le sedi degli Uffici decentrati consultabili all'indirizzo <http://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/539/Uffici-Decentrati.html>
- presso le sedi dei principali Sindacati degli inquilini.
- nel sito dell' Ufficio casa all'indirizzo <http://www.comune.pisa.it/it/ufficio/7059/Politiche-della-Casa.html> o nella sezione Bandi dall'indirizzo <http://www.comune.pisa.it/it/bandi/pageType:altri%2520bandi.id:2739>

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso e potranno essere:

- presentate a mano presso l'Ufficio casa in Via C. Battisti, n°71 nei giorni di apertura al pubblico sopra indicati.
- presentate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Pisa negli orari di apertura sopra indicati;
- presso le sedi degli Uffici decentrati sopra indicati
- spedite all'Ufficio Casa in Via C. Battisti, n°71, 56125 Pisa, accludendo fotocopia del documento di identità del richiedente, a mezzo raccomandata postale A.R., riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, entro il

termine di cui all'art. 6. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

- inviate per PEC all'indirizzo comune.pisa[at]postacert.toscana.it

ART.8 NORMA FINALE

Informativa ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003: i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni ed alla vigente normativa in materia.